

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 530)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RUMOR)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

col **Ministro delle Finanze**

(TAVIANI)

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(COLOMBO)

e col **Ministro della Sanità**

(GIARDINA)

NELLA SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1959

Modificazioni e integrazioni del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sulla repressione delle frodi nella preparazione delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge reca alcune modificazioni e aggiunte alle norme del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, per rafforzare l'efficacia dell'attività svolta dalla pubblica amministrazione per la repressione delle frodi nella preparazione e commercio delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari: attività che deve essere con ogni modo agevolata, per poter validamente contrastare il diffondersi delle sofisticazioni di tali sostanze e prodotti, che

ha provocato il più vivo allarme tra i produttori ed i consumatori.

Alcune delle norme che ora si propongono formarono già oggetto di disegni di legge governativi durante la precedente legislatura (atti nn. 1917 e 1450 del Senato della Repubblica), peraltro decaduti con il sopravvenuto scioglimento delle Camere.

L'articolo 41 del citato regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e gli articoli 93, 94, 95, 102, 104, del regio decreto 1° lu-

glio 1926, n. 1361, disciplinano la facoltà concessa ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e commercio e delle finanze ed all'autorità sanitaria di delegare propri funzionari ed agenti ad ispezionare ditte, depositi, rivendite, ecc. e ad effettuare prelevamenti di campioni ai fini della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario. Tale servizio di vigilanza, però, quando è operato da delegati dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio non raggiunge, nella maggior parte dei casi, i suoi effetti, in quanto i funzionari e gli agenti da essi delegati non possono operare alcun sequestro.

Accade, infatti, che l'opera di vigilanza e di controllo sia impedita il più delle volte dalla impossibilità di provvedere tempestivamente, una volta scoperta la frode, al sequestro del corpo del reato, mancando o non essendo presenti al momento ufficiali od agenti di polizia giudiziaria di cui invocare l'immediato intervento.

Pertanto, data la particolare delicatezza del servizio, si ravvisa l'opportunità di attribuire ai funzionari ed agli agenti delegati a tale compito dai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio il potere di provvedere direttamente al sequestro della merce non riscontrata regolare.

Per colmare quindi una non indifferente lacuna della vigente legislazione in una così delicata materia, l'articolo 1 riconosce ai funzionari ed agli agenti delegati dalle Amministrazioni competenti il potere di procedere direttamente al sequestro della merce ed al prelevamento dei campioni in tutti i casi previsti dalla legge. Con l'articolo 2, poi, si regola la identificazione dei predetti funzionari ed agenti, stabilendo che essa avvenga mediante una speciale tessera con fotografia rilasciata dal Ministero delegante.

Si è anche avvertita la necessità che gli organi preposti alla vigilanza sulla preparazione e commercio delle dette sostanze e prodotti abbiano immediata conoscenza dell'esito dei procedimenti penali, riguardanti i reati in tale materia, a mano a mano che vengono

definiti. Ciò interessa sia ai fini di una intensificazione dei controlli, sia per promuovere l'adozione di provvedimenti amministrativi a carico dei recidivi e dei responsabili di infrazioni gravi.

Occorre perciò stabilire che l'esito del procedimento penale, e qualunque esso sia, venga tempestivamente comunicato all'ufficio che ha inoltrato la denuncia, e a tal fine si propone (articolo 3 del disegno di legge) di modificare l'articolo 61 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, già modificato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1539.

L'articolo 4 riguarda la disciplina della vendita di concimi speciali e di miscugli di più concimi.

A seguito dei progressi conseguiti dall'industria chimica, già da diversi anni vengono preparati e posti in commercio nuovi prodotti a base fosfatica, contenenti anche forti dosi di altri elementi fertilizzanti di grande importanza per le piante.

Tali prodotti, risultanti dalla mescolanza di uno o più concimi complessi o composti con o senza aggiunta di un concime semplice, si sono rivelati in pratica molto utili, in quanto consentono agli agricoltori un duplice risparmio. Infatti, mentre da un lato, dato il loro alto tenore di elementi fertilizzanti, essi sono gravati da minori oneri di trasporto, specialmente quando vengono usati nei terreni posti in collina od in montagna, dall'altro comportano minor dispendio di tempo per lo spandimento, essendo minore la quantità di prodotto da impiegare rispetto ai corrispondenti concimi semplici.

Poichè a tali concimi non possono applicarsi i metodi d'analisi, di valutazione e di cartellinamento usati per i concimi semplici, si propone di aggiungere due commi all'articolo 3 del ripetuto regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, che concerne appunto la vendita di tali concimi.

Il primo comma impone l'obbligo di dichiarare il titolo di anidride fosforica limitatamente a quella percentuale che resta solubilizzata dall'acqua e dal citrato ammonico.

Il secondo comma prescrive che, nel caso in cui il componente fosfatico del concime misto sia costituito da scorie Thomas, il ti-

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tolo di anidride fosforica debba essere valutato a norma dell'articolo 1, lettera c) del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033.

Inoltre, prescrive l'obbligo di dichiarare la percentuale di scorie Thomas impiegata nella preparazione del fertilizzante.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nell'esercizio della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, i funzionari e gli agenti delegati dalle Amministrazioni competenti ai sensi del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, procedono direttamente al sequestro della merce ed al prelevamento dei campioni in tutti i casi previsti dalla predetta legge e dal regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361.

Art. 2.

Per la identificazione personale i funzionari e gli agenti di cui all'articolo precedente devono essere muniti di una speciale tessera con fotografia rilasciata dal Ministro delegante.

Art. 3.

L'articolo 61 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e modificato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1539, è sostituito dal seguente:

« Il giudice, qualora pronunci sentenza di condanna, dispone che questa sia, a spese del condannato, pubblicata per estratto su due giornali fra i più diffusi della regione, dei quali uno scelto tra i giornali politici e l'altro tra quelli agrari.

È in facoltà del giudice disporre la pubblicazione integrale, qualora la ritenga necessaria.

Copia della sentenza viene affissa all'albo della Camera di commercio della provincia ed a quello del Comune in cui risiede il contravventore.

L'estratto della sentenza, anche in caso di assoluzione, è trasmesso all'ufficio che ha inoltrato la denuncia ».

Art. 4.

All'articolo 3 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per i concimi fosfatici misti (composti e complessi, binari e ternari), il titolo deve essere espresso in anidride fosforica solubile in acqua e citrato ammonico.

« Qualora il componente fosfatico del concime misto sia costituito da scorie Thomas, il titolo di anidride fosforica deve essere valutato secondo il disposto dell'articolo 1, lettera c). Per questi concimi deve essere dichiarata la percentuale delle scorie Thomas impiegata nella preparazione del fertilizzante ».